

(N. 210)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei Deputati
nella seduta del 20 dicembre 1948 (V. Stampato N. 110-Urgenza)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1948

Agevolazioni per il finanziamento delle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni edilizie da parte della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono applicabili alle operazioni di finanziamento comunque effettuate dalla seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C. A. S. A. S.) per la riparazione e ricostruzione di case di abi-

tazione danneggiate o distrutte da azioni belliche.

Art. 2.

In caso di mancato pagamento alle scadenze e decorso inutilmente il termine di quindici giorni, la seconda Giunta C.A.S.A.S. è autorizzata a riscuotere gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui da essa concessi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso

per riscosso e con le norme, la procedura e i privilegi vigenti per l'esazione delle imposte medesime anche per quanto riguarda i diritti degli esattori.

Art. 3.

Le rate di debito dovranno essere pagate in quote semestrali, scadenti la prima al 1° gennaio e la seconda al 1° luglio di ogni anno.

Art. 4.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, i ruoli di riscossione sono approvati e resi esecutivi dall'intendente di finanza competente per territorio, su richiesta della seconda Giunta C. A. S. A. S.

Art. 5.

Gli immobili rimasti aggiudicati alla seconda Giunta C. A. S. A. S. in seguito a procedimento espropriativo, possono essere riven-

duti mediante asta pubblica, licitazione o trattativa privata in base ad apposita deliberazione da adottarsi caso per caso dalla Giunta stessa.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della seconda Giunta C. A. S. A. S., può consentire che l'acquirente del bene espropriato o rivenduto ai sensi del precedente articolo 5 subentri nel mutuo contratto con la seconda Giunta predetta dall'originario proprietario per la parte di mutuo non ancora ammortizzata.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

CHIOSTIERGI.